

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione	Consigliere
- Avv. Maria Croce	Consigliere
- Avv. Roberto De Rosa	Consigliere
- Avv. Laura Di Tillio	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano	Consigliere
- Avv. Alba Ronca	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone	Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	Consigliere

o o o

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **maggio**, alle ore **17.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Cipriani, De Rosa, Giordano, Ronca, Schiona e Zuccarini, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE GALASSO)
- 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO, SABATINI, GIORDANO)
- 6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CALISTA)
- 7) RICHIESTA MEF – DIP. DEL TESORO: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (RELATORI TERRERI E DI TILLIO)
- 8) RICHIESTA PARERE AVV. \* (RELATORI SCHIONA E DI TILLIO)
- 9) TOGA D'ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO
- 10) COMUNICAZIONE SIG. \* (RELATORE GIORDANO)
- 11) PROPOSTE ECONOMICHE \* S.P.A. (RELATORE GIORDANO)
- 12) RICHIESTA ADU 24/04/2019 (RELATORI CALISTA E CROCE)
- 13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA)
- 14) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) **LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE**

Letto il verbale della seduta precedente (09/05/2019), il Consiglio l'approva.

2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

a) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \* del Foro di Bologna. Il Consiglio prende atto.

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/18 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv.\*. Il Consiglio prende atto.

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

j) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

k) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

p) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

q) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. \*/19 PE nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio prende atto.

*Alle ore 17,25 esce dall'aula il Cons. Calista.*

r) Il Presidente rende noto che il CDD con pec dell'8/05/2019 ha comunicato che in data 26/04/2019 è divenuta definitiva la decisione n. \*/18 pronunciata nel procedimento disciplinare n. \*/15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere al dott.\* la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni due.

Il Consiglio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 35 del Regolamento CNF 21/02/2014 n. 2 e dell'art. 62 L. 247/12, delibera di comunicare la sospensione, i cui effetti decorrono dal 26/04/2019 (data di definitività della decisione) e sino al 26/04/2021, a tutte le Autorità Giudiziarie del distretto della Corte di Appello di L'Aquila.

*Alle ore 17,30 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Calista.*

s) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense, con pec del 10/05/2019 ha comunicato la fissazione dell'udienza relativa al reclamo RGN \*/19 presentato ...OMISSIS... avverso la proclamazione degli eletti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara per il quadriennio 2019-2022 deliberata dalla Commissione Elettorale il 1 marzo 2019.

Il Presidente riferisce, inoltre, che con pec in data 13/05/2019, l'Avv. \*, quale procuratore ...OMISSIS... ha depositato presso il CNF brevi note difensive di replica, inoltrate a questo COA anche dal CNF con pec del 14/05/2019 unitamente all'atto di costituzione ...OMISSIS... e alle deduzioni difensive ...OMISSIS....

Il Consiglio ne prende atto e, allo scopo di consentire l'eventuale partecipazione all'udienza ai consiglieri interessati, invita il Presidente a convocare la prossima seduta per il giorno 22 maggio 2019 alle ore 18,00.

t) Il Presidente rende noto che il CNF ha inoltrato l'invito alla Cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario 2019 del CNF che si terrà il 29 maggio p.v. riservato a un solo rappresentante (Presidente o suo delegato), da confermare, per esigenze di sicurezza e per garantire il posto in sala, entro e non oltre il 24 maggio 2019.

Il Consiglio, a parziale modifica della delibera assunta nella seduta del 09/05/2019, delega alla partecipazione il Vice Presidente Sabatini.

u) Il Presidente rende noto che il Vice Presidente della Camera Penale di Pescara ha inviato la convocazione per il 20 maggio 2019 alle ore 15.30 della Commissione Permanente, prevista dalle linee guida sottoscritte in data 17/07/2018, con all'odg "eventuali modifiche al protocollo nella parte relativa al recupero delle spese sostenute dai difensori d'ufficio per il recupero dei compensi".

Il Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Calista a partecipare.

*Alle ore 17,50 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Zuccarini*

v) Il Presidente rende noto che in data odierna si è tenuta la riunione dell'Osservatorio sulla Giustizia ed è stato sottoscritto il *Protocollo per la Liquidazione degli Onorari spettanti agli Avvocati che assistono le parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato*. Il Consiglio ne prende atto e delibera che il predetto Protocollo sia pubblicato sul sito e ne sia data notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

w) Il Presidente rende noto che in data 13 maggio 2019 si è riunito il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale di Pescara che ha nominato Presidente l'Avv. Antonella Zuccarini e Segretario l'Avv. Sergio Iannucci. Il Consiglio ne prende atto.

x) Il Presidente rende noto che sono stati sottoscritti accordi tra il CNF, il CSM ed alcuni Ordini professionali, in particolare in ambito scientifico, per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, L. 08/03/2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CNF, CSM e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio ne prende atto e delibera di interessare l'Osservatorio affinché sia data attuazione agli accordi anche presso il Tribunale di Pescara.

y) Il Presidente rende noto che la sig.ra \* ha inviato a questo Ordine, per conoscenza, una segnalazione indirizzata alla Redazione Le Iene e al Presidente del Tribunale. Il Consiglio, considerato che nella comunicazione della signora \* non viene individuato il nominativo di alcun avvocato, delibera di non dar seguito ad alcuna iniziativa.

z) Il Presidente rende noto che l'Avv. Alessandra Ciccarelli, in qualità di DPO, in relazione all'avviso di rischio data leaks, ha segnalato che si sarebbe potuto verificare un rischio di violazione delle credenziali di accesso ai servizi telematici dei portali forniti dalla Società Lextel – Gruppo Tinexta S.p.A., in merito al quale è opportuno che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in qualità di titolare del trattamento, sussistendone i presupposti, notifichi all'Autorità di Controllo, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE n. 2016/679, la violazione dei dati personali tempestivamente e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Consiglio ne prende atto e, non avendo riscontrato allo stato alcuna anomalia, delibera di non dar seguito alla segnalazione.

zz) Il Presidente rende noto che l'Avv. \* di Pistoia ha richiesto la segnalazione di alcuni nominativi di legali domiciliatari per una procedura di recupero crediti.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. De Bonis Michele, iscritto nell'elenco "Procedure esecutive".

3) **FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE GALASSO)**

**ACCREDITAMENTI**

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall'ANF sede di Pescara, di accreditamento del convegno "Il bilancio per Avvocati: profili civilistici e riflessi pratici", che si terrà in Pescara presso il Tribunale in data 31 maggio dalle ore 14,00 alle ore 19,00 ed in data 1 giugno 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (salvo orari diversi da comunicare), udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, verificato l'avvenuto pagamento del contributo previsto dall' art. 1, comma 3, del Regolamento integrativo COA delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 6 C.F. in materia di diritto commerciale dei quali n. 3 per l'incontro del 31/05/2019 e n. 3 per l'incontro del 01/06/2019 e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme dei partecipanti e annotazione dell'orario di entrata e di uscita.

Il Consiglio delibera di imputare il versamento di € 200,00, in precedenza già effettuato, alla richiesta di accreditamento odierna e di revocare, allo stato, l'accredito del corso su "La disciplina del settore vitivinicolo", deliberato dal COA nella seduta del 04/04/2019, già previsto per i giorni 3 e 4 maggio e rinviato a data da destinarsi.

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Commissione per i Rapporti con l'Estero dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, di accreditamento del convegno "Aspetti legali e commerciali degli investimenti italiani in Cina", che si terrà in Pescara presso l'Aula Alessandrini del Tribunale in data 30 maggio 2019, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, udito il relatore, sentita altresì la Fondazione Forum Aterni che ha recepito e fatta propria l'istanza, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto internazionale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Autorizza l'utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze.

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall'Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti, di accreditamento di incontri formativi di aggiornamento per mediatori, che si terranno in Pescara presso la CCIAA in data 17 maggio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00, e il 27 maggio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 13,45 alle ore 18,45, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, verificato l'avvenuto pagamento del contributo previsto dall' art. 1, comma 3, del Regolamento integrativo COA, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 12 C.F. di cui n. 6 C.F. in diritto civile e n. 6 C.F. in diritto processuale civile.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme dei partecipanti e annotazione dell'orario di entrata e di uscita.

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall'Associazione Giuristi Cattolici di Pescara, di accreditamento del convegno "Il matrimonio: nullità, separazione e scioglimento. Riflessioni civili e canonistiche", che si terrà in Pescara presso l'Aula Biblioteca "Guido Alberto Scoconi" in data 28/05/2019, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, udito il

relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto di famiglia e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme dei partecipanti e annotazione dell'orario di entrata e di uscita.

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione Forum Aterni, di accreditamento del corso per mediatore civile e commerciale (D. Lgs. 28/2010 – D.M. 180/2010), che si terrà in Pescara presso l'Aula Biblioteca "Guido Alberto Scoconi" dell'Ordine degli Avvocati di Pescara dal 14/06/2019 al 07/09/2019, per un numero complessivo di 10 incontri della durata di cinque ore ciascuno e esame finale, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 20 C.F. di cui n. 3 C.F. in deontologia, 9 C.F. in diritto processuale civile e n. 8 C.F. in diritto civile, e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa allegando il programma.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme dei partecipanti e annotazione dell'orario di entrata e di uscita.

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla ASL PESCARA – U.O.S.D. Farmacotossicologia, di accreditamento del convegno "Farmacotossicologia Clinica, Forense ed Endocrinologia. Aggiornamenti ultraspecialistici", che si terrà in Pescara presso l'Aula Magna della ASL in data 13 giugno 2019, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto penale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme dei partecipanti e annotazione dell'orario di entrata e di uscita.

#### ESONERI

Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta di esonero presentata dall'Avv. \* e la documentazione allegata, udito il relatore, delibera di incaricare il Cons. Zuccarini per chiedere chiarimenti ed integrazioni della documentazione.

#### **4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO**

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Torricella Elisabetta come da separato e distinto provvedimento;

b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Iannarelli Rocco, su domanda del 10/05/2019 e Natale Camilla su domanda del 14/05/2019.

#### **5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO, SABATINI, GIORDANO)**

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 28/02/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. \*/2018 R.G. per la revoca della responsabilità genitoriale e la modifica delle condizioni di mantenimento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U, rinviando al Giudice competente per ogni determinazione circa la capacità reddituale dell'istante, visto il contenuto del ricorso introduttivo a cui lo stesso intende resistere.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 04/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara la dichiara inammissibile in quanto il silenzio del Consolato rispetto alla richiesta di certificazione dei redditi non può essere ritenuto atto idoneo ai sensi di legge, per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, anche alla luce della comunicazione del 14.9.217 inviata a questo COA da parte del Presidente del Tribunale di Pescara.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 17/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex 337ter c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 30/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale per la presenza di animali selvatici dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 07/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 07/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione alla esecuzione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la BANCA \* S.P.A., ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 07/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c. per il mantenimento della prole dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 08/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultima effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la revisione del mantenimento del minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza dei sig.ri \* (nato a \* il \*) e \* (nata a \* il \*) depositata in data 08/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 09/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 09/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultima effettuato la dichiara inammissibile ex art. 124 DPR 30.05.02 n. 115, TU per incompetenza territoriale del COA di Pescara essendo competente il COA di L'Aquila.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 09/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 13/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultima effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 14/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affidamento ed il mantenimento dei figli dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. \*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

**6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CALISTA)**

**▪ ISTANZE ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO**

Il Consiglio, letta l'istanza di iscrizione dell'Avv. \* pervenuta attraverso la piattaforma,

- rilevato che lo stesso risulta cancellato dall'Elenco nazionale dei difensori d'ufficio con delibera CNF del 18.07.2017 per mancata permanenza;
- visto l'art. 9, commi 1 e 3, del Regolamento CNF ("1. La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato". "3. L'avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere al Consiglio nazionale forense la cancellazione dall'elenco stesso. Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di cui all'art. 4 del presente regolamento, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.");
- delibera di esprimere parere negativo, stante il mancato decorso del termine di due anni ivi previsto.

▪ **ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO**

A) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, viste le integrazioni pervenute, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15:

CAPASSO LUCA  
 D'ANGELO GIANCARLO  
 DI PADOVA CLAUDIA  
 FONTANA ROBERTA  
 MATTIOZZI VANESSA  
 PALUDI MARIO  
 SALVATORE GIOVANNA  
 TROZZI STEFANIA

B) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15:

DEL TORTO GIANCARLO  
 DI IORIO DANIELE  
 DI PERSIO FEDERICA  
 FIOCCA RAFFAELE  
 GIGLIOTTI VALENTINA  
 LUDOVICO STEFANIA  
 MATANI SARA  
 PALMITESTA SIMONA

C) Il Consiglio,

vista la comunicazione a mezzo pec del 30/04/2019 con la quale l'Avv. \* ha inviato la domanda di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio e relativi allegati dichiarando di non aver potuto accedere al portale dedicato per malfunzionamento dello stesso;

vista la propria delibera del 02/05/2019 con la quale l'Avv. \* è stata invitata a caricare la predetta istanza sul portale CNF, riservando all'esito ogni determinazione;

vista l'istanza dell'Avv. \*

pervenuta attraverso la piattaforma in data 14/05/2019, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. \*, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15.

D) Il Consiglio,

vista l'istanza di permanenza dell'Avv. \* pervenuta attraverso la piattaforma;

rilevato che lo stesso risulta cancellato dall'Elenco nazionale dei difensori d'ufficio con delibera CNF del 18.07.2017 per mancata permanenza;

delibera di esprimere parere negativo alla predetta istanza di permanenza, fatta salva la possibilità di presentare richiesta di nuova iscrizione decorso il termine di due anni previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento CNF.

E) Il Consiglio,

viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di richiedere ai seguenti avvocati l'autocertificazione di regolarità dell'obbligo formativo in relazione all'anno 2017:

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

F) Il Consiglio,

vista l'istanza dell'Avv. \* pervenuta attraverso la piattaforma delibera di richiedere un'integrazione con riferimento al requisito dell'attività professionale svolta ed autocertificata specificando se le tre udienze indicate come difesa d'ufficio sono state effettuate ai sensi dell'art. 97 c. 4 o c. 1 c.p.p..

▪ **RIESAME ISTANZE DI PERMANENZA**

A) Il Consiglio,

- rilevato come con propria delibera del 17/04/2019 esprimeva parere favorevole sull'istanza di permanenza presentata dall'Avv.\*, sussistendo in concreto i requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15;

- preso atto che, da un successivo controllo della posizione dell'iscritta, risulta che la stessa aveva ommesso di presentare la domanda di permanenza per l'anno 2018 (da doversi effettuare entro il 31/12/2017), come previsto dall'art. 6 del Regolamento CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio;
- rilevato, altresì, che, benché a tutt'oggi non sia pervenuta dal CNF formale comunicazione circa l'avvenuta cancellazione dell'Avv. \*, il suo nominativo non risulta più inserito nell'Elenco Unico Nazionale aggiornato al 07/02/2019, come da consultazione *online* effettuata sul sito istituzionale del CNF;
- considerato, pertanto, come l'iscritta risulti ipso facto, pur in assenza di delibera CNF sul punto, non più inserita nell'Elenco;
- delibera di revocare il parere favorevole già espresso nel richiamato verbale del 17/04/2019 e di esprimere parere negativo alla predetta istanza di permanenza.

**B) Il Consiglio,**

- rilevato come con propria delibera del 17/04/2019, l'Avv. \* veniva invitata ad integrare l'istanza di permanenza presentata in data 15/04/2019 non avendo specificato la regolarità dell'assolvimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2017;
- preso atto che, da un successivo controllo della posizione dell'iscritta, risulta che la stessa aveva ommesso di presentare la domanda di permanenza per l'anno 2018 (da doversi effettuare entro il 31/12/2017), come previsto dall'art. 6 del Regolamento CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio;
- rilevato, altresì, che, benché a tutt'oggi non sia pervenuta dal CNF formale comunicazione circa l'avvenuta cancellazione dell'Avv. \*, il suo nominativo non risulta più inserito nell'Elenco Unico Nazionale aggiornato al 07/02/2019, come da consultazione *online* effettuata sul sito istituzionale del CNF;
- considerato, pertanto, come l'iscritta risulti ipso facto, pur in assenza di delibera CNF sul punto, non più inserita nell'Elenco;
- ritenuta, pertanto, superflua la richiesta di integrazione per i motivi sopra richiamati, delibera di esprimere parere negativo alla predetta istanza di permanenza.

**C) Il Consiglio,**

- rilevato come con propria delibera del 24/04/2019, l'Avv. \* veniva invitata ad integrare l'istanza di permanenza presentata in data 01/04/2019 non avendo specificato la regolarità dell'assolvimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2017;
- preso atto che, da un successivo controllo della posizione dell'iscritta, risulta che la stessa aveva ommesso di presentare la domanda di permanenza per l'anno 2018 (da doversi effettuare entro il 31/12/2017), come previsto dall'art. 6 del Regolamento

CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio;

- rilevato, altresì, che, benché a tutt'oggi non sia pervenuta dal CNF formale comunicazione circa l'avvenuta cancellazione dell'Avv. \*, il suo nominativo non risulta più inserito nell'Elenco Unico Nazionale aggiornato al 07/02/2019, come da consultazione *online* effettuata sul sito istituzionale del CNF;
- considerato, pertanto, come l'iscritta risulti ipso facto, pur in assenza di delibera CNF sul punto, non più inserita nell'Elenco;
- ritenuta, pertanto, superflua la richiesta di integrazione per i motivi sopra richiamati, delibera di esprimere parere negativo alla predetta istanza di permanenza.

▪ **ISTANZE PERMANENZA LISTE DIFENSORI D'UFFICIO  
TRIBUNALE MINORENNI**

Il Consiglio, viste le istanze di permanenza nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di Giustizia Minorile;

letto il deliberato del CNF - Commissione in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato in data 18/7/17 (punto 5.1 all'o.d.g.);

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015;

verificata la iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio; valutato il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile, delibera di esprimere parere favorevole per gli Avvocati:

BRAVIN CARLOTTA

COLANTONIO RENZO

D'ALÒ ANDREA

DI PERSIO FEDERICA

FERRI KATIA

FOSCHINI ANNARITA

ISCERI RAFFAELA

PAOLONE CLAUDIO

PELLEGRINI LUCA

SASSANO STEFANO

VANNI ALESSANDRO

Dispone la trasmissione delle istanze e del parere espresso all'Ordine Distrettuale di L'Aquila per quanto di competenza.

7) **RICHIESTA MEF – DIP. DEL TESORO: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (RELATORI TERRERI E DI TILLIO)**

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Tillio,

- esaminata la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, datata 22 febbraio 2019, con la quale si informa il COA di Pescara che, a partire dal 18 febbraio 2019, le Amministrazioni Pubbliche possono comunicare, attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale Tesoro, i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art.

20 del D.L.vo 19 agosto 2016 n. 175 (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*) (TUSP), nonché le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014;

- rilevato che nella predetta nota si precisa che le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni in società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale al 31 dicembre 2017, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP e l’esito della revisione, caricando, altresì, nell’applicativo anche il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
- preso atto che nella medesima nota si chiarisce che la trasmissione del succitato provvedimento alla Struttura, ai fini dell’indirizzo, del controllo e del monitoraggio sull’attuazione del TUSP, possa essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo *“Partecipazioni”*, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, soggiungendo che, invece, alle Amministrazioni non soggette al TUSP sono richieste le consuete informazioni del censimento annuale sulle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in società ed in altri soggetti di forma giuridica non societaria, chiarendo che, in ogni caso, tutte le Amministrazioni devono comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno;
- rilevato che nella medesima nota si fa presente che, per i richiamati adempimenti, è previsto l’obbligo di comunicare anche l’assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare sempre attraverso l’applicativo, ove deve essere inserito il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazione in società;
- preso atto che il sistema resterà aperto, per l’invio delle suddette comunicazioni, fino al 24 maggio 2019;
- considerato che le Amministrazioni tenute alla comunicazione in esame sono, ai sensi dell’art. 2 del TUSP, quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 (a mente del quale, *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di*

*Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONF*"), nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

- considerato, altresì, che, per quanto riguarda l'individuazione delle tipologie di partecipazioni che devono formare oggetto di comunicazione, le Linee Guida all'uso predisposte dal Dipartimento del Tesoro fanno, tra l'altro, espresso riferimento a tutte le partecipazioni, detenute direttamente, non solo in società, ma anche "in soggetti con forma giuridica non societaria (quali, ad esempio, consorzi, **fondazioni**, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici, ecc.);
- constatato, dunque, che l'Ordine degli Avvocati di Pescara rientra nel novero delle Amministrazioni pubbliche contemplate dal richiamato art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, in quanto ente pubblico non economico, e dunque tenuto all'adempimento prescritto;
- constatato, altresì, che l'Ordine degli Avvocati di Pescara detiene una partecipazione diretta nella Fondazione FORUM ATERNI, organismo di formazione istituito nel 2001 proprio su iniziativa del COA di Pescara;
- ritenuto, pertanto, che il COA di Pescara sia tenuto, quantomeno prudenzialmente, ad ottemperare, entro i limiti connessi alla propria funzione e connotazione giuridica, nonché alla peculiare tipologia di partecipazione detenuta, alle suddette prescrizioni normative;
- rilevata, conseguentemente, la necessità di individuare un responsabile per la comunicazione dei dati suddetti (ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011), il quale provveda, a tal fine, ad accreditarsi sul Portale Tesoro;
- constatato, tuttavia, che il COA di Pescara è privo, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di personale dipendente con funzioni apicali e/o competenze tali da poter essere destinatario di detto incarico, e che la natura e connotazione, prettamente contabile ed altamente tecnica, dei dati da inserire nelle schede da compilare e riportare nell'applicativo non consentono di attribuire tale incarico ad un componente del medesimo COA;

- ravvisata, per l'effetto, la necessità e/o, quantomeno, l'opportunità di individuare all'esterno del COA un soggetto particolarmente esperto della materia, cui delegare il suddetto incumbente;

delibera

di dare atto, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016,

- che la partecipata Fondazione Forum Aterni svolge un'attività di servizio a favore dell'Ordine degli Avvocati di Pescara: "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente";
  - che l'attività della Fondazione non necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
  - che non necessita di aggregazione di società;
- pertanto, la partecipazione sarà mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione e senza modificazione nel valore.

Delibera, altresì, di conferire apposito e specifico mandato di Responsabile per la comunicazione dei dati in esame al dott. Domenico Di Michele, svolgendo il medesimo attualmente l'incarico di commercialista della Fondazione Forum Aterni.

#### 8) **RICHIESTA PARERE AVV. \* (RELATORI SCHIONA E DI TILLIO)**

E' pervenuta al COA richiesta di parere volta a verificare la ricorrenza di possibili violazioni deontologiche nell'ipotesi in cui un avvocato, che abbia assistito tre parti (eredi tutte di stesso soggetto) in un giudizio di primo grado, che le ha viste soccombenti, e che abbia dispiegato successivamente gravame avverso la sentenza solo nell'interesse di una di esse (ma notificando alle altre due l'atto di appello), nel caso in cui il medesimo difensore presti, poi, patrocinio difensivo nella fase esecutiva intrapresa dalla controparte (vittoriosa nel primo grado) solo nei confronti di una delle parti, non più assistita nel giudizio di appello, ma anzi destinataria, dallo stesso avvocato, della notifica dell'atto di gravame.

Nella richiesta di parere è anche specificato che la condanna in primo grado nei confronti dei tre coeredi è pro-quota per la sorte, ma solidale per le spese legali; che l'avvocato patrocina in appello solo una delle tre parti, e che le altre non hanno inteso interporre gravame.

Premesso, in via generale, che il COA non può rilasciare pareri su fatti specifici e circostanziati, ma solo su ipotesi astratte, si ritiene dover far richiamo, nel caso prospettato, all'art. 24, commi 1,3,4,6 del vigente Codice Deontologico Forense che testualmente recita:

#### ***“Art. 24 – Conflitto di interessi***

1. *L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.*
2. *(omissis)*



3. *Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.*

4. *L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.*

5. *(omissis)*

6. *La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".*

L'avvocato dovrà quindi valutare se, nella gestione dell'incarico proposto per la fase esecutiva dalla parte già assistito in primo grado, e non anche nella fase di gravame, ma destinataria (ex lege) della notifica dell'appello, possano emergere profili confliggenti con la posizione processuale assunta in sede di gravame.

Dai fatti come esposti non parrebbero emergere profili confliggenti: le posizioni tutelate in grado di appello e nella fase esecutiva sono infatti indipendenti. La circostanza che la parte esecutata non sia assistita in fase di appello (perché a tale fase ha inteso rinunciare), ma che sia destinataria della notifica del gravame ad opera dello stesso avvocato che lo dovrebbe assistere in fase esecutiva (punto nodale della richiesta di parere) non sembra costituire motivo di incompatibilità, né confliggenti dei diversi interessi patrocinati dallo stesso avvocato nelle diverse posizioni.

Il Consiglio ritiene quindi, sulla base di quanto ipotizzato, che non sussistano profili di violazione di norme deontologiche.

#### **9) TOGA D'ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO**

Il Consiglio, esaminato il preventivo pervenuto dal Ristorante "Tenuta Querce Grosse", considerata la sostanziale equivalenza di detto preventivo con gli altri in precedenza acquisiti, ma la superiore qualità dell'offerta per le caratteristiche logistiche e di pregio degli ambienti esterni ed interni (per l'ipotesi di maltempo), delibera di organizzare il pranzo successivo all'evento presso detta struttura.

Delega la Fondazione Forum Aterni per la registrazione dei partecipanti e la riscossione delle quote, per la stampa delle locandine e degli inviti con il relativo invio, per l'organizzazione dell'allestimento dell'Aula Alessandrini.

Delega altresì i Cons. Terreri, Sabatini, Zuccarini, Croce, Tambone, Galasso e Calista per acquisire i preventivi per le targhe da consegnare ai premiati e per l'addobbo floreale da fornire al ristorante da posizionare sui tavoli.

#### **10) COMUNICAZIONE SIG. \* (RELATORE GIORDANO)**

Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore.

#### **11) PROPOSTE ECONOMICHE \* S.P.A. (RELATORE GIORDANO)**

Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore.

**12) RICHIESTA ADU 24/04/2019 (RELATORI CALISTA E CROCE)**

Il Consiglio, rinvia la trattazione ad una prossima seduta.

**13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA)**

Il Consiglio, rinvia la trattazione ad una prossima seduta.

**14) VARIE ED EVENTUALI**

Nulla da trattare.

Alle ore 20,15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

**IL CONS. SEGRETARIO**

Avv. Daniela Terreri

**IL PRESIDENTE**

Avv. Giovanni Di Bartolomeo